

Orientamenti sui requisiti di sorveglianza degli edifici per la sicurezza antincendio negli impianti di allevamento¹

Regolamento amministrativo del ministero dell'Interno, dell'edilizia e della digitalizzazione

del ... 2024 - II-515-00000-2021/066

Il ministero dell'Interno, dell'edilizia e della digitalizzazione emana il seguente regolamento amministrativo:

Indice

1	Ambito di applicazione.....	2
2	Obiettivo di sicurezza.....	2
3	Requisiti in materia di acqua di spegnimento, erogazione e accesso all'acqua di spegnimento.....	2
4	Zone tagliafuoco.....	3
4.1	Volume lordo delle zone tagliafuoco.....	3
4.2	Impianti di allevamento aperti.....	3
4.3	Impianti di allevamento chiusi.....	4
5	Requisiti per componenti e materiali isolanti.....	4
6	Porte.....	4
7	Via di fuga.....	5
8	Uscite per il salvataggio degli animali.....	5
9	Attrezzature tecniche per edifici.....	6
10	Sistemi di rilevamento di incendi.....	7
11	Estintori.....	7
12	Norme di sicurezza antincendio, piani antincendio e obblighi degli operatori.....	7
13	Valutazione.....	7
14	Entrata in vigore.....	7

1 Ambito di applicazione

1.1 I presenti orientamenti si applicano ai requisiti di cui all'articolo 51 del codice edilizio del Land Mecklenburgo-Pomerania occidentale (Landesbauordnung Mecklenburg-

¹ Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Vorpommern, LBauO M-V) per le aziende di allevamento i cui edifici si trovano al piano terra e hanno più di 1 600 m² di superficie al suolo (articolo 2, paragrafo 4, n. 3 LBauO M-V) o più di 10 000 m³ di superficie al suolo lorda (articolo 2, paragrafo 4, n. 20 LBauO M-V). A meno che non siano specificati nei presenti orientamenti requisiti più elevati o siano consentiti requisiti inferiori, si applicano i requisiti della LBauO M-V.

- 1.2 Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni privilegiate secondo la definizione data nell'articolo 35 del codice federale dell'edilizia o di operazioni commerciali.
- 1.3 In caso di modifiche sostanziali delle strutture esistenti, la sicurezza antincendio deve essere controllata conformemente ai presenti orientamenti.
- 1.4 Gli impianti di stoccaggio agricolo, i depositi di mangimi e i silos sono esclusi dal campo di applicazione.

2 Obiettivo di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 14 della LBauO M-V, gli impianti di allevamento devono essere disposti, costruiti, modificati e mantenuti in modo da prevenire l'insorgenza di incendi e la propagazione di incendi e di fumo e, in caso di incendio, per consentire il salvataggio di esseri umani e animali e operazioni antincendio efficaci. L'obiettivo di sicurezza del salvataggio degli animali è raggiunto anche dagli animali rimasti nella struttura durante l'incendio, senza subire danni.

3 Requisiti in materia di acqua di spegnimento, erogazione e accesso all'acqua di spegnimento

- 3.1 La capacità di combattere efficacemente gli incendi comprende un'adeguata erogazione di acqua antincendio per proteggere la proprietà. Le attrezzature tecniche utilizzate per erogare l'acqua antincendio possono comprendere condotte con prese da incendio e riserve di acqua antincendio indipendenti da tali condotte, quali pozzi d'acqua antincendio, bacini d'acqua antincendio e collegamenti di aspirazione dell'acqua antincendio a corpi idrici aperti. La quantità di acqua antincendio disponibile deve essere di almeno 192 m³/h per due ore. La quantità di acqua antincendio che non può essere prelevata dall'erogazione pubblica di acqua potabile deve essere erogata mediante ulteriori misure. L'erogazione di acqua antincendio deve essere garantita prima della messa in servizio. Ciò vale anche per l'eventuale messa in servizio parziale.
- 3.2 I vigili del fuoco devono avere accesso ai punti di estrazione dell'acqua antincendio durante tutto l'anno. I punti di estrazione devono essere situati al di fuori dell'area pericolosa dell'impianto di allevamento e non devono trovarsi a più di 300 m dal medesimo.
- 3.3 Negli impianti di allevamento chiusi tipo grandi sale, le porte di accesso per i vigili del fuoco devono essere installate sulle pareti esterne a intervalli non superiori a 40 m (pari al doppio della portata di un tubo a getto di circa 20-25 m) al fine di consentire il salvataggio degli esseri umani e degli animali e operazioni antincendio efficaci. Quando l'impianto si suddivide in compartimenti strutturalmente separati, devono essere create aperture adeguate per le operazioni antincendio dall'esterno. Le aperture adeguate comprendono, in particolare, finestre con un'altezza della soglia esterna non superiore a 1,20 m, porte e parti delle pareti esterne che possono essere rimosse dai vigili del fuoco.

3.4 Gli impianti di allevamento con una superficie utilizzabile superiore a 3 000 m² devono avere un percorso di accesso percorribile con autopompe. Le vie di accesso devono essere conformi ai requisiti stabiliti negli orientamenti per le aree dei vigili del fuoco e modifiche successive.

4 Zone tagliafuoco

4.1 Volume lordo delle zone tagliafuoco

4.1.1 Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, prima frase, punto 3, della LBauO M-V, gli edifici utilizzati a fini agricoli devono essere suddivisi in zone tagliafuoco di volume lordo non superiore a 10 000 m³. Le eccezioni sono indicate ai punti 4.2 e 4.3.

4.1.2 Ai fini della determinazione del volume lordo delle zone tagliafuoco, non si tiene conto dei seminterrati che sono apertamente collegati al piano terra attraverso pavimenti a doghe e utilizzati esclusivamente per la raccolta di liquami (fosse per liquami) e dei corridoi coperti all'aperto di impianti di allevamento chiusi.

4.2 Impianti di allevamento aperti

4.2.1 Nel caso di impianti di allevamenti aperti, le zone tagliafuoco di volume lordo superiore a 10 000 m³ possono essere autorizzate alle seguenti condizioni:

- a) l'impianto di allevamento aperto è suddiviso da pannelli per pareti, soffitti e tetti non combustibili di larghezza non inferiore a 5 m in un massimo di tre sezioni tagliafuoco, ciascuna non superiore a 10 000 m³;
- b) le pareti di tali sezioni tagliafuoco devono essere aperte per almeno due terzi dell'intera lunghezza dell'impianto di allevamento e tali aperture devono avere un'altezza minima di 1,5 m, e
- c) il crollo di una sezione tagliafuoco dovuto a un incendio non deve compromettere la stabilità delle sezioni adiacenti (prevenzione di una catena cinematica).

4.2.2 Nelle zone dei pannelli di pareti, soffitti e tetti di cui al punto 4.2.1, lettera a), le parti portanti, l'isolamento e la formatura devono essere realizzati con materiali non combustibili. I tetti trasparenti in materiali combustibili devono essere progettati in modo che nessuna parte in fiamme cada o goccioli in questa zona. In questa zona non devono essere installate superfici fotovoltaiche e il cablaggio elettrico deve essere instradato in condotte non combustibili e rivestito con materiale non combustibile. Ulteriori informazioni sulla progettazione dettagliata sono reperibili nel documento di orientamento "Preventive structural fire safety in agricultural building, bovine farming" (Sicurezza antincendio strutturale preventiva nell'edilizia agricola e negli allevamenti di bovini) pubblicato da Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern e.V., Freising 2013 (<https://www.alb-bayern.de/media/files/0001/leitfaden-brandschutz-lf.11-10.2013.pdf.pdf>).

4.2.3 Il volume lordo racchiuso tra i pannelli non combustibili di pareti, soffitti e tetto non devono essere conteggiati ai fini del volume lordo ammissibile delle sezioni tagliafuoco di cui al punto 4.2.1, lettera a).

4.2.4 La larghezza totale dell'impianto di allevamento aperto non deve superare i 40 m in direzione dei pannelli non combustibili di pareti, soffitti e tetto di cui al punto 4.2.1,

lettera a). Le operazioni antincendio devono essere possibili da due lati opposti della rispettiva sezione tagliafuoco.

4.3 Impianti di allevamento chiusi

4.3.1 Gli impianti di allevamento chiusi non devono avere più di due zone tagliafuoco. In deroga al punto 4.1, negli impianti di allevamento chiusi possono essere autorizzate zone tagliafuoco fino a un volume lordo di 15 000 m³ se:

- a) è disponibile per i singoli animali una corsa all'aperto e un'impronta per animale superiore a quella richiesta dalle disposizioni di legge per l'allevamento di animali da fattoria;
- b) il tetto costituisce l'estremità superiore dell'impianto di allevamento chiuso;
- c) il telaio del tetto è almeno ignifugo o fatto di materiali da costruzione non combustibili e i tetti e l'isolamento sono costruiti con materiali da costruzione non combustibili, ad eccezione della membrana del tetto e della barriera vapore;
- d) le zone tagliafuoco non si estendono per più di 40 m in qualsiasi direzione e sono possibili operazioni antincendio da due lati opposti della zona tagliafuoco; e
- e) le pareti tagliafuoco sono inoltre ignifughe sotto un carico meccanico supplementare e partono da almeno 50 cm dal tetto.

5 Requisiti per componenti e materiali isolanti

5.1 In termini di resistenza al fuoco e comportamento al fuoco, le pareti portanti e i supporti, le pareti esterne, le pareti divisorie e i soffitti devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla tabella 1.

Tabella 1: Prescrizioni minime relative al comportamento e alla resistenza al fuoco

Componenti/materiali	Comportamento al fuoco/resistenza al fuoco
Pareti portanti e puntellanti, sostegni	ignifughi
materiali isolanti	non combustibili
Pareti e soffitti dei locali di alloggio e dei locali tecnici	ignifughi
Materiali da costruzione per soffitti e soffitti sospesi	non combustibili

6 Porte

6.1 Le porte e i cancelli non devono aprirsi contro la direzione di fuga.

6.2 Le chiusure delle aperture nelle pareti dei locali di alloggio devono essere almeno a chiusura ermetica e a chiusura automatica e nelle pareti dei locali tecnici e dei magazzini e delle officine devono essere almeno ignifughe, a chiusura ermetica e automatica.

6.3 Le chiusure delle aperture nelle pareti tagliafuoco devono essere almeno ignifughe, a chiusura ermetica e automatica.

7 Via di fuga

7.1 Ciascuna zona o sezione tagliafuoco deve avere due vie di fuga distinte.

7.2 Le vie di fuga devono essere contrassegnate in modo permanente e visibile da segnali di sicurezza.

7.3 Deve essere possibile raggiungere almeno una via di fuga che conduca all'esterno o verso un'altra zona o sezione tagliafuoco entro una distanza non superiore a 35 m da qualsiasi parte di un impianto di allevamento. La distanza di cui alla prima 1 è misurata in metri da percorrere a piedi. Per gli allevamenti aperti, la lunghezza del percorso può essere di una volta e mezza superiore.

7.4 I marciapiedi, i passaggi stabili e i corridoi centrali degli allevamenti che fungono da via di fuga in caso di pericolo devono avere una larghezza utile di almeno 1,80 m. In deroga alla prima frase, negli impianti di allevamento per i suini è sufficiente una larghezza utile di almeno 1,20 m per i corridoi centrali che si aprono sulle corsie di foraggiamento e che fungono da via di fuga in caso di pericolo.

8 Uscite per il salvataggio degli animali

8.1 Le uscite dagli impianti di allevamento che conducono all'esterno devono avere almeno le dimensioni indicate nella tabella 2, a seconda delle specie interessate.

Tabella 2: Numero e dimensioni minime delle uscite, per specie

Specie	numero massimo di animali per uscita	Larghezza minima dell'uscita in m	Altezza minima dell'uscita in m
Bovini, diversi dai bovini giovani e dai vitelli	50	1,80	2,00
Bovini giovani	75	1,80	2,00
Vitelli	100	1,50	2,00
Suinetti	400	0,90 ¹⁾	1,50
Suini da ingrasso	100	0,90 ¹⁾	1,50
Suini da riproduzione e scrofe in allattamento	40	0,90 ¹⁾	1,50
Pecore	250	2,40	1,50
Cavalli (guidati)	35	1,80	2,00
Cavalli (ai recinti)	-	1,20	2,00
Pollame	-	4,00 ²⁾	4,00 ²⁾

¹⁾ Le uscite dai corridoi centrali per i suini devono avere una larghezza di almeno 1,20 m.

²⁾ In alternativa, possono essere utilizzati parapetti di uscita, le cui dimensioni devono essere determinate in funzione delle specie di pollame.

8.2 Le altre uscite destinate al salvataggio devono avere almeno la larghezza dei corridoi associati. Il restringimento delle uscite non deve superare i 15 cm.

8.3 Devono essere previsti spazi all'aperto in cui tenere gli animali di almeno una zona o una sezione tagliafuoco.

- 8.4 La zona delle uscite, le aree esterne e i percorsi che le collegano devono essere illuminati secondo necessità.
- 8.5 Nel caso in cui gli animali siano destinati a rimanere all'interno in caso di incendio, il conseguimento dell'obiettivo di protezione di cui al punto 2 deve essere dimostrato separatamente mediante macchine adeguate. Mediante la macchina, devono essere garantite le concentrazioni di CO e CO₂ non critiche o le temperature, ad esempio mediante macchinari per la rimozione dei fumi o sistemi di nebulizzazione dell'acqua che passano al funzionamento continuo in caso di incendio con ritenzione programmata [cfr. anche l'Istituto di tecnologia di Karlsruhe (KIT) o il Centro di ricerca sulla tecnologia per la protezione antincendio (ed.), il Brandschutzforschung der Länder der Bundesrepublik Deutschland n.178: Effektiver, effizienter und wirtschaftlicher Brandschutz bei Massentierhaltung, di Dipl.-Ing. Jürgen Kunkelmann, Karlsruhe dicembre 2016).

9 Attrezzature tecniche per edifici

- 9.1 I requisiti relativi ai necessari tassi di ricambio dell'aria sono stabiliti nei codici di buona pratica generalmente riconosciuti (ad esempio: DIN 18910: 2017-08) e altre specifiche delle norme sul benessere degli animali.
- 9.2 Le macchine per l'estrazione del fumo devono attivarsi automaticamente, garantire un tasso di ricambio dell'aria di almeno 20 volte e resistere a una temperatura di 300 °C per almeno 30 minuti. In caso di incendio esterno, i sistemi di cablaggio elettrici devono rimanere in funzione almeno per lo stesso periodo di tempo. Deve essere dimostrata un'adeguata quantità di aria immessa. Ciò vale anche per l'uso di sistemi di ventilazione per la rimozione dei fumi.
- 9.3 Per gli impianti meccanici per l'estrazione del fumo e i sistemi antincendio water mist con commutazione al funzionamento continuo in caso di incendio, utilizzati per un concetto di abitazione conformemente al punto 8, devono essere previste misure adeguate per l'alimentazione in caso di guasto dell'alimentazione generale.
- 9.4 Negli impianti di allevamento chiusi con sistemi di sicurezza e in più di una zona tagliafuoco, deve essere garantita un'alimentazione elettrica separata per ciascuna zona tagliafuoco. L'impianto elettrico di ciascuna zona tagliafuoco deve poter essere spento da un interruttore principale contrassegnato.
- 9.5 Gli invertitori di un impianto fotovoltaico sui tetti degli impianti di allevamento devono essere collocati in un locale accessibile ai vigili del fuoco e separato dagli altri locali da pareti divisorie ignifughe e chiusure ignifughe, a chiusura ermetica e automatica. In caso contrario, gli invertitori devono trovarsi a una opportuna distanza dagli impianti strutturali.
- 9.6 Gli impianti di allevamento devono essere dotati di dispositivi esterni di protezione contro i fulmini. Gli impianti di allevamento in cui il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza di cui al punto 2 è verificato in un concetto di abitazione che utilizza sistemi meccanici devono essere dotati anche di protezione contro le sovratensioni (protezione antifulmini interna).
- 9.7 Conformemente all'articolo 29 del decreto sull'ispezione degli edifici, i sistemi tecnici che servono a conseguire l'obiettivo di sicurezza devono essere ispezionati da ispettori riconosciuti. L'intervallo per le ispezioni periodiche è di un anno.

10 Sistemi di rilevamento di incendi

- 10,1 Gli impianti di allevamento devono essere dotati di sistemi di rilevamento di incendi.
- 10,2 Il rilevamento di incendi deve essere immediatamente trasmesso al centro di controllo dei vigili del fuoco responsabili a livello locale.
- 10,3 I sistemi di rilevamento degli incendi progettati, dimensionati ed eseguiti tecnicamente conformemente alla norma DIN 14675-1:2020-01 in combinato disposto con le DIN VDE 0833-1:2014-10 e 2:2017-10 sono considerati conformi ai requisiti per gli edifici, a meno che nella procedura di edificazione non siano imposti requisiti più rigorosi.

11 Estintori

- 11.1 Gli estintori portatili devono essere apposti in modo da essere facilmente disponibili in tutti gli ingressi, marcati e tenuti pronti per l'uso in qualsiasi momento. La capacità totale di estinzione degli estintori portatili deve essere di almeno 48 unità di agente estinguente per zona o per sezione fire tagliafuoco. Per le apparecchiature con estintori devono essere rispettate le norme tecniche relative ai luoghi di lavoro.
- 11.2 I raccordi per rubinetti dell'acqua con tubi flessibili installati in modo permanente possono essere conteggiati come estintori. I tubi flessibili devono avere una lunghezza minima di 10 m. La portata deve essere di almeno 50 l/min.

12 Norme di sicurezza antincendio, piani antincendio e obblighi degli operatori

- 12.1 Ai sensi dell'articolo 51 della LBauO M-V, il gestore dell'impianto di allevamento deve elaborare norme di sicurezza antincendio d'intesa con il servizio antincendio competente. Tali norme devono stabilire gli interventi necessari per il soccorso di persone e animali in caso di pericolo. Il personale operativo deve ricevere istruzioni sulle norme di sicurezza antincendio e sul funzionamento dell'attrezzatura antincendio all'inizio del rapporto di lavoro e, successivamente, almeno una volta all'anno.
- 12.2 I vigili del fuoco responsabili a livello locale devono essere istruiti nelle condizioni in loco.
- 12.3 L'operatore è inoltre responsabile dell'efficacia e della sicurezza operativa continua dei sistemi di sicurezza.
- 12.4 Per gli impianti di allevamento conformi ai presenti orientamenti, il servizio antincendio competente può richiedere, se necessario, piani antincendio coordinati.

13 Valutazione

I presenti orientamenti sono valutati periodicamente e aggiornati in base ai risultati della valutazione. La valutazione avrà luogo per la prima volta il 1° maggio 2027.

14 Entrata in vigore

Il presente regolamento amministrativo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.